

## **TI\_GERICHTE 53.2006.35 vom 19. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_53.2006.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2006.35)

FR: TI\_GERICHTE 53.2006.35 du 19 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 53.2006.35 del 19 aprile 2007

### **Regeste**

fissazione della sede di servizio per il calcolo delle indennità di trasferta per i viaggi di servizio di un docente di liceo ed esperto di scuola media

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La decisione 24 ottobre 2006 della Sezione amministrativa del DECS precisava che la stessa poteva essere contestata mediante petizione al Tribunale cantonale amministrativo. Con scritto inviato il 27 novembre 2006, AT 1 ha interposto ricorso contro la predetta decisione, chiedendo l'accoglimento dello stesso.

#### **E. 1.1**

Giusta l'art. 3 PAmM, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'Autorità esamina d'ufficio la propria competenza. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali o del Consiglio di Stato è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmM). La deducibilità per ricorso di una decisione a questo Tribunale è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmM). Per quanto concerne specificatamente il rapporto d'impiego del dipendente statale, le decisioni rese dall'autorità in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a - e) o di disdetta del rapporto d'impiego (lett. f). In concreto, la presente vertenza è stata promossa sotto forma di ricorso contro la risoluzione con cui la Sezione amministrativa del DECS stabiliva i criteri per il calcolo delle indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007. Una siffatta decisione non rientra manifestamente nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, elencati all'art. 67 LOrd.

#### **E. 1.2**

Resta da verificare se lo scritto inoltrato da AT 1 al Tribunale cantonale amministrativo il 27 novembre 2006 non sia ricevibile come petizione giusta l'art. 68 LOrd, che attribuisce a questo tribunale la competenza a dirimere quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra l'autorità di nomina e i dipendenti (art. 71 lett. d PAmM). Anche se l'art. 68 LOrd parla di contestazioni derivanti dai rapporti fra l'autorità di "nomina" e i dipendenti, la sua applicazione si estende al caso dell'incarico, poiché il termine di "nomina" non deve né può essere interpretato in questo contesto nell'accezione tecnica e più restrittiva di cui agli art. 7 seg. LOrd (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmM, n. 5c e riferimenti). La contestazione promossa da AT 1 è rivolta contro la

determinazione della sua sede di servizio in L. \_\_\_\_\_ quale base di calcolo per le indennità di trasferta; in sostanza la procedura ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego. L'atto introdotto da AT 1 è pertanto ricevibile in ordine come petizione giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmM. L'attore omette invero nelle sue conclusioni di quantificare l'indennità richiesta. Sebbene la petizione non adempia i requisiti formali di legge (cfr. art. 72 PAmM e 165 CPC), questo tribunale prescinde dal rinviarla alla parte attrice per una sanatoria conformemente all'art. 9 PAmM, ritenuto che statuisce su criteri di base, senza i quali il calcolo non è possibile. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM).

## **E. 2**

Conformemente alla prima frase dell'art. 2 cpv. 1 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997 (RInd), i dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità. L'art. 3 dello stesso regolamento pone i principi per il calcolo delle indennità di trasferta. Tre luoghi vengono presi in considerazione: (a) la sede di servizio del dipendente, (b) il suo domicilio e (c) il luogo in cui è tenuto a fornire la sua prestazioni lavorativa ( luogo di destinazione ). Dato per scontato che le spese di trasferta dal domicilio alla sede di servizio sono in ogni caso a carico del dipendente, la norma in esame gli riconosce in linea di massima il diritto al rimborso delle spese sostenute per recarsi al luogo di lavoro dal luogo designato come sede di servizio, oppure - alternativamente - dal domicilio. Giusta l'art.

## **E. 7**

cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995, per sede di servizio s'intende il luogo dove il dipendente svolge le sue funzioni. Per i docenti la sede di servizio è presso l'Istituto ove prestano la maggior parte della propria attività. Giusta l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996, per ogni materia d'insegnamento il Consiglio di Stato incarica, per pubblico concorso, alcuni esperti, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell'incarico. Essi mantengono la nomina e la sede di servizio nella scuola di provenienza. 3. Gli impiegati e i docenti vengono nominati (non eletti). La nomina può essere definita come un atto amministrativo soggetto all'accordo dell'interessato; l'accettazione può manifestarsi in forma esplicita o in forma tacita, mediante atti concludenti (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, n. 1227 e riferimenti). È notorio infatti che i rapporti d'impiego fra dipendenti e autorità di nomina non hanno in linea di principio natura contrattuale, ma vengono costituiti per atto amministrativo unilaterale di natura recettizia, soggetto all'accordo - esplicito od implicito - dell'interessato (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmM, n. 5a, nota 312). È incontestabile che quanto qui asserito per la nomina vale pure per l'incarico (cfr. art. 15-17 LOrd). La partecipazione al concorso non significa in particolare che il concorrente accetti a priori la nomina (o l'incarico) a qualsiasi condizione: soltanto qualora il bando di concorso precisi esattamente le condizioni d'impiego, una candidatura senza riserve può essere interpretata quale accettazione anticipata di un'eventuale nomina. Le condizioni devono comunque essere conformi alla legge; se non lo sono, dev'essere riconosciuto ai concorrenti il diritto di contestare le condizioni contrarie alla legge anche dopo la nomina, senza che possa esser loro validamente opposto il fatto di aver partecipato ad un concorso che le prevedeva espressamente (A. Scolari, op. cit., n. 1227 e riferimenti). 4. Nell'evenienza concreta, l'attore chiede che gli vengano riconosciute le indennità di trasferta per i viaggi di

servizio nella sua funzione di esperto di scuola media, calcolate sulla base della sede di servizio a \_\_\_\_\_ e non a L\_\_\_\_\_. Erroneamente l'attore ritiene che gli siano state assegnate due sedi di servizio. La Sezione amministrativa del DECS gli ha correttamente assegnato un'unica sede sia per l'attività di docente che di esperto. Contestato nel caso in specie è il luogo di detta sede. Conformemente all'art. 4 cpv. 1 del Regolamento della scuola media, è corretto che AT 1 nelle sue funzioni di esperto e di docente mantenga la sua sede di servizio nella scuola di provenienza, nella fattispecie a \_\_\_\_\_ (art. 7 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato). Il bando di concorso prevedeva una regola per la determinazione della sede di servizio non conforme alla legge. Il principio di legalità impone tuttavia che le condizioni d'impiego specificate nel bando di concorso si fondino sulla legge (cfr. RDAT 1982 n. 39). Per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 l'attore svolge per lo Stato due funzioni, quella di esperto incaricato di scuola media per 12/24, così come risulta dalla scheda personale di servizio dell'istante per il 2006/2007, datata 13 novembre 2006, e quella di docente presso il liceo di \_\_\_\_\_, funzione per la quale resta nominato a orario completo per 23/23, con sgravio per la funzione di esperto. È incontestato da parte dell'istante che per l'anno scolastico in corso egli svolge quale attività prevalente la funzione di esperto di scuola media. Questi fatti sono però irrilevanti nella fattispecie, vista la chiara base legale in vigore (art. 4 Regolamento della scuola media) che non considera la quantità di ore svolte per ogni funzione per la determinazione della sede di servizio. Dovendo fornire le sue prestazioni lavorative fuori dalla sede di servizio, l'istante ha quindi diritto alla rifusione delle spese di trasferta, calcolate dalla sede di \_\_\_\_\_. Se lo Stato intende cambiare l'attuale disciplina relativa all'attribuzione delle sedi di servizio dei docenti che oltre all'attività d'insegnamento svolgono anche funzioni di esperto non ha che da modificare i propri regolamenti. Il principio di legalità non gli consente di introdurre queste modifiche attraverso bandi di concorso e risoluzioni d'incarico o di nomina non conformi alle disposizioni vigenti.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'atto inoltrato, trattato come petizione, va quindi accolto. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 7 seg., 15-17, 67, 68 LOrd; 4 regolamento della scuola media; 7 regolamento dei dipendenti dello Stato; 2, 3 RInd; 1, 3, 9, 18, 28, 46, 60, 71 seg. PAmM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso, trattato come petizione, è accolto. §. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino verserà a AT 1 le indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007, calcolate sulla base della sede di servizio in \_\_\_\_\_, per la sua attività di esperto di scuola media e docente. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: ; terzi implicati CV 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria